



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 00416/2025

Lodo n. 5
Anno 2025

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI
LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Prof. Avv. Stefano Bastianon

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Avv. Aurelio Vessichelli

ARBITRO nominato dalla parte istante

Cons. Dante D'Alessio

ARBITRO designato ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale per la parte intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. **26/2024**, promosso, in data 16 dicembre 2024,

dal Sig. **[omissis]**, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo del presente giudizio, dall'avv. Stefano Bosio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Bergamo, Via Don Carlo Botta n. 9 (indirizzo PEC: avvstefanobosio@cnfpec.it),

- Parte istante -

contro

la società **Delfino Pescara 1936 S.p.A.**, (partita IVA 01887080685) in persona del legale rappresentante Sig. Daniele Sebastiani, con sede in Pescara, Strada Comunale Piana n. 3 (indirizzo PEC: delfinopescara1936srl@pec.it),

- Parte intimata -

1. Sede dell'Arbitrato

La sede dell'Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2. Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 138/1992).

FATTO

1. Il Sig. [omissis], come in epigrafe rappresentato e difeso, con istanza del 16 dicembre 2024, ha adito questo Collegio arbitrale per ottenere la condanna della società Delfino Pescara 1936 S.p.A. al pagamento della *“complessiva somma di € 58.560,00 (cinquantottomilacinquecentosessanta/00) – ovvero € 48.000,00 per capitale ed € 10.560,00 per IVA – oltre a interessi di mora ex art. 5 del D. lgs. 231/2002 dalla data del dovuto sino al saldo effettivo, nonché alle spese della presente procedura e il rimborso dei diritti ed onorari di funzionamento dell'Organo Arbitrale”*.

La parte istante ha contestualmente nominato quale arbitro l'Avv. Aurelio Vessichelli.

La parte intimata non si è costituita in giudizio e, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Regolamento Arbitrale, l'arbitro di parte intimata è stato nominato dal Presidente del Collegio di Garanzia nella persona del Cons. Dante D'Alessio.

Infine, detti due arbitri, d'intesa tra loro, hanno designato il terzo arbitro, con funzioni di Presidente di questo Collegio, in persona del Prof. Avv. Stefano Bastianon, il quale ha accettato l'incarico. Tutti tali arbitri sono stati individuati tra i componenti in carica del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Il Collegio arbitrale si è costituito, *ut supra*, in Roma il 17 marzo 2025, con l'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.

In pari data, il Collegio, preso atto della contumacia della parte intimata ed appurata, pertanto, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, ha dichiarato esperito senza successo il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento.

La trattazione del merito della controversia è stata perciò aggiornata all'udienza arbitrale del 9 aprile 2025, previa assegnazione alla parte istante di un termine sino al 24 marzo 2025 per il deposito della specifica indicazione della somma richiesta in pagamento a titolo di interessi moratori.

All'udienza del 9 aprile 2025, alla presenza nella sede del CONI del Segretario del Collegio, Dott. Dario Bonanno, e con il collegamento in videoconferenza del Presidente e degli altri due arbitri, il difensore di parte istante ha dato atto di aver depositato i conteggi relativi agli interessi moratori ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella domanda di arbitrato. Quindi, la causa è stata assunta in decisione.

2. Deduce il sig. [omissis] (di seguito anche l' "Agente"):

- a) di essere regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi presso la FIGC e il CONI e di svolgere l'attività di Agente Sportivo di calciatori e società;
- b) di avere, in data 15 luglio 2022, sottoscritto con la società intimata un "mandato tra società e agente sportivo" al fine di curare gli interessi di parte intimata per la conclusione del contratto di prestazione sportiva professionale del calciatore [omissis];
- c) di avere regolarmente provveduto al deposito di detto contratto presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, come previsto dal Regolamento Agenti Sportivi FIGC;
- d) per l'attività professionale svolta da parte istante il summenzionato mandato prevede "*il pagamento della somma forfettaria di € 48.000,00 (quarantottomila/00) oltre IVA, da corrisondersi in n. 3 (tre) rate, alle seguenti scadenze:*
 - *quanto a € 18.000,00 oltre IVA entro il 30.11.2022;*
 - *quanto a € 15.000,00, oltre IVA entro il 30.11.2023;*
 - *quanto a € 15.000,00 oltre IVA entro il 30.11.2024*";

e) di avere regolarmente espletato l'oggetto del mandato come dimostrato dal fatto che, grazie all'attività di parte istante, in data 28 luglio 2022 il calciatore [omissis] e la società Delfino Pescara 1936 S.p.A. hanno sottoscritto il modulo di contratto tipo n. [omissis];

f) di non aver ricevuto il pagamento delle tre rate previste nel contratto di mandato con la parte istante, scadute rispettivamente il 30 novembre 2022, il 30 novembre 2023 e il 30 novembre 2024, nonostante il sollecito di pagamento inviato in data 4 dicembre 2024.

DIRITTO

3. La domanda in questa sede svolta dalla parte istante è fondata e meritevole di essere accolta. Essendo incontrovertibile tra le parti la validità della devoluzione della controversia a questo Collegio, così come la regolarità della sua composizione, non occorre trattare di tali profili.

4. La prima questione che il Collegio è chiamato a scrutinare riguarda l'osservanza da parte istante dell'art. 3.2 del Regolamento collegi arbitrali (RCA) del Collegio di Garanzia, ai sensi del quale *“La procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia”*.

5. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza (arbitrale) presso il Collegio di Garanzia dello Sport, al quale questo Collegio ritiene di dovere aderire, manifestato in numerosi lodi arbitrali (n. 10 del 2021, n. 4 del 2022, n. 4 e n. 7 del 2023, n. 1 del 2024), il termine a partire dal quale si conteggiano i venti giorni, di cui alla norma regolamentare, entro i quali depositare l'istanza arbitrale, viene individuato nella “contestazione della violazione”, e quindi nell'invio della diffida legale da parte del creditore. Nel caso in specie, la diffida è stata trasmessa alla parte intimata in data 4 dicembre 2024 e l'istanza di arbitrato è stata depositata, presso il Collegio di Garanzia, in data 16 dicembre 2024 e quindi nei termini.

6. Nel merito, questo Collegio ritiene che parte istante abbia adeguatamente provato documentalmente sia il regolare e positivo adempimento del contratto di mandato, sia l'entità del pagamento richiesto.

7. La contumacia del convenuto non solleva l'istante dal provare i fatti a fondamento della sua pretesa. È indubbio, infatti, che, nonostante il suo onere probatorio risulti meno grave per l'assenza di eventuali contestazioni di parte avversa, l'istante sia comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale.

8. Tale onere, nella specie, appare adempiuto nello specifico, questo Collegio ritiene che il puntuale adempimento della prestazione della parte istante trova riscontro, oltre che nell'assenza di qualsiasi contestazione della parte intimata, nella circostanza che nel modulo di contratto tipo

stipulato tra parte intimata ed il calciatore [omissis], in data 28 luglio 2022, viene espressamente precisato che *“le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dall’Agente Sportivo [omissis] iscritto nel registro degli Agenti Sportivi CONI col n. Coni [omissis]”*.

9. Per quanto riguarda, invece, il *quantum* della pretesa creditoria azionata da parte istante, questo Collegio rileva che l'importo di € 48.000,00 oltre IVA risulta chiaramente dalle scadenze di pagamento indicate nel contratto di mandato prodotto agli atti.

10. Questo Collegio ritiene, pertanto, che, se è vero che la mancata contestazione, da parte della convenuta contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni di parte istante, è anche vero che, per le ragioni esposte, risulta dimostrato che parte intimata sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti. Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la Pescara Delfino 1936 S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.

Il compenso globale dei componenti di questo Collegio arbitrale, liquidato in complessivi € 4.000,00, è a carico della parte istante - con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa - ed è ripartito tra i componenti del Collegio quanto al 40% al Presidente e quanto al 30% a ciascuno degli altri due arbitri, oltre accessori di legge ove dovuti al singolo arbitro.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando all'unanimità:

- accoglie l'istanza arbitrale di cui in epigrafe, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto: condanna la soccombente Delfino Pescara Calcio 1936 S.p.A. al pagamento, in favore dell'Agente Sportivo [omissis], della somma di € 58.560,00, comprensivo di IVA, oltre interessi di mora ex art. 5 del D. lgs. 231/2002 dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
- dispone a carico della parte istante, Agente Sportivo [omissis], con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento degli onorari in favore del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 4.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.600,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 1.200,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;
- condanna l'intimata Delfino Pescara Calcio 1936 S.p.A. al pagamento delle spese legali, in favore della parte istante, pari ad € 1.500,00, oltre accessori di legge;

- condanna l'intimata Delfino Pescara Calcio 1936 S.p.A. alla rifusione, in favore dell'istante, dei diritti amministrativi, nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella);

- dispone a carico della parte istante, Agente Sportivo [omissis], con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 400,00.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deliberato nella sede arbitrale di Roma, in data 9 aprile 2025.

Il Presidente

F.to Stefano Bastianon
Busto Arsizio, 17 aprile 2025

L'Arbitro

F.to Aurelio Vessichelli
Roma, 23 aprile 2025

L'Arbitro

F.to Dante D'Alessio
Roma, 23 aprile 2025

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 24 aprile 2025.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport